Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it

CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N.8 DEL 12 NOVEMBRE 2026
CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 8/CSAT del 12 Novembre 2026
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 9 Novembre 2026,
ha adottato le seguenti:
DELIBERE

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pecorella; Dott. D. Posillipo.
Reclamo della società CERVINO CALCIO in riferimento al C.U. n. 37 del 15/10/2026.
Gara – Virtus Carano Calcio / Cervino Calcio del 10.10.2026 – Campionato Prima Categoria "A".
Squalifiche: 10 gare Cinquegrana Francesco Pio e 8 gare Garofano Biagio.
La società Cervino Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari dell'ammenda di euro 150.00 alla società, della squalifica per 10 giornate inflitta al calciatore Cinquegrana Francesco Pio e della squalifica di otto giornate inflitta al calciatore Garofano Biagio, tutte adottate del GST e pubblicate sul CU n. 37 del 15/10/2026. Circa l'ammenda di euro 150.00; comminata per lancio di una bottiglietta in vetro sul TDG, la reclamante evidenziava che la certezza che la stessa fosse stata lanciata da un proprio tifoso il DDG non l'avrebbe avuta dal momento che sugli spalti le tifoserie erano mescolate. In ordine alla squalifica per 10 giornate inflitte al calciatore Cinquegrana Francesco Pio la reclamante ritiene la sanzione estremamente gravosa dal momento che lo stesso veniva atterrato in area di rigore, il DDG si trovava a distanza rispetto alla fase di gioco e giammai avrebbe potuto sentire la frase discriminatoria rivolta ad un avversario. Infine, in merito alla squalifica di 8 giornate inflitta al calciatore Garofano Biagio la reclamante evidenzia che la reazione dello stesso trovava fondamento nella fase concitata e caotica del momento che si era venuta a creare per la mancata concessione del calcio di rigore e l'ingiusta espulsione del compagno di squadra. Evidenziava, altresì, la reclamante che la sanzione disciplinare appare del tutto spropositata rispetto a quanto effettivamente commesso e alla luce delle attenuanti innanzi descritti. Concludeva la reclamante per l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta alla società nonché l'annullamento o la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori. In sede istruttoria la Corte Convocava il DDG al fine di fornire chiarimenti circa quanto eccepito dalla società reclamante ed in sede di audizione il DDG confermava quanto dedotto nel proprio referto precisando che la frase discriminatoria, era stata pronunciata al suo cospetto e con fare minaccioso e di dispregio. Relativamente al lancio della bottiglia, il DDG ha potuto con certezza individuare il settore occupato dalla tifoseria della società reclamante da dove veniva lanciata la bottiglia. Il DDG confermava, inoltre, che il calciatore Garofano attingeva il DDG con una spinta operata con due mani sul petto nonché il lato sinistro della testa con la fronte. La CSAT, letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto nonché sentito il DDG in sede di audizione, ritiene io reclamo non meritevole di accoglimento. Premesso che il referto di gara, come è noto, costituisce fonte privilegiata e che le circostanze in esso descritte dal DDG sono state conformate dallo stesso in sede di audizione ed arricchite con dovizia di particolari. **P.Q.M.**
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di rigettare il reclamo e per l'effetto, conferma la decisione del GST pubblicata sul C.U. n. 37 del 15/10/2026.
Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.
Così deciso in Napoli, in data 9.11.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, lì 12 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli